

STATUTO UILCEM 2010

3° Congresso Nazionale
2-3-4 febbraio 2010

PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UILCEM

Art. 1

Denominazione – Principi – Sede

La Unione Italiana Lavoratori della Chimica dell'Energia e del Manifatturiero (di seguito UILCEM) è l'organizzazione democratica e unitaria che riunisce e organizza i lavoratori dei seguenti settori produttivi: Chimica, Farmaceutica e collegati; Gomma, Plastica e Cavi; Vetro; Lampade e Cinescopi; Concia; Ceramica, Piastrelle ed affini; Miniere; Upstream e Downstream petrolifero, Ingegneria e servizi; Elettrico; Gas e Acqua; Industrie Diverse, indipendentemente da ogni convinzione politica e religiosa per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà, affermati nella costituzione della Repubblica.

La UILCEM è indipendente sia sul piano organizzativo che su quello politico da Governi, Partiti e confessioni Religiose, nonché da qualunque altra Associazione.

La UILCEM aderisce in sede locale tramite le sue strutture territoriali, alle corrispondenti strutture territoriali UIL, in sede nazionale alla Unione Italiana del Lavoro - UIL -, in sede internazionale alla ICEM e in sede Europea all'EMCEF ed all'EPSU.

La sede della UILCEM Nazionale è a Roma.

La Unione Nazionale assume negli atti ufficiali la sigla UILCEM.

Art. 2

Scopi

La UILCEM si prefigge di difendere gli interessi morali ed economici degli iscritti e dei lavoratori tutti, attraverso la determinazione di norme contrattuali, il favorire norme legislative, e la costruzione di ordinamenti sociali corrispondenti alle loro esigenze.

Per il raggiungimento delle finalità suddette, la UILCEM intende:

- a) organizzare i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro;
- b) assicurare la presenza del Sindacato attraverso le proprie strutture, ovunque operino i lavoratori dei settori di cui all'art. 1 e rappresentarli nelle varie sedi;
- c) realizzare per i lavoratori migliori condizioni di vita e di lavoro;
- d) elevare il livello culturale e professionale dei lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, giornali, riviste e altri strumenti d'informazione, organizzando corsi professionali e sindacali, promuovendo iniziative per il tempo libero;
- e) tutelare ed assistere nelle forme idonee i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie in cui vengono a trovarsi nell'espletamento della loro attività organizzativa e sindacale;
- f) rafforzare i contatti con le Organizzazioni Sindacali dei Paesi facenti parte dell'internazionale, cui la UILCEM aderisce; promuovere in modo autonomo, iniziative per stabilire rapporti anche con le Organizzazioni Sindacali dei Paesi non facenti parte dell'ICEM, EMCEF e dell'EPSU;
- g) sviluppare ogni opportuna iniziativa di carattere economico atta a rafforzare l'iniziativa e l'organizzazione del Sindacato;
- h) incoraggiare il movimento cooperativistico;
- i) rafforzare, nella rigorosa applicazione del metodo democratico alla azione Sindacale, la coscienza associativa dei lavoratori per renderli effettivamente partecipi delle lotte che affrontano e dei fini che l'Organizzazione Sindacale vuole raggiungere;
- l) perseguire il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro.

Art. 3

Elettività delle cariche

La UILCEM realizza i propri scopi ispirandosi ai principi della democrazia sindacale.

Tutte le cariche sono elettive secondo le norme contenute nel presente statuto e nel regolamento attuativo.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, ove non sia diversamente specificato, nell'ambito degli organismi competenti.

Nelle varie istanze della UNIONE è garantita la più ampia libertà di espressione ed il rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose degli associati.

Tutti gli iscritti alla UILCEM, in regola con il pagamento dei contributi associativi, sono eleggibili alle cariche sindacali, ai diversi livelli dell'Organizzazione fino al sessantacinquesimo anno di età.

I dirigenti UILCEM dipendenti della UIL o della UILCEM (Legge 300), quelli in Mobilità (Legge 223) ed i collaboratori UILCEM, sono considerati a tutti gli effetti eleggibili alle cariche elettive della UILCEM. Tali dirigenti dovranno ovviamente essere in regola con il tesseramento UILCEM.

Art. 4

Responsabilità

La UILCEM risponde a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato della Segreteria Nazionale dal Segretario Generale al quale compete la titolarità delle responsabilità conseguenti.

PARTE SECONDA STRUTTURA DELLA UILCEM

Art. 5

Struttura Organizzativa UILCEM

La struttura organizzativa della UILCEM è composta da:

- GAU (Gruppi Aziendali UILCEM);
- Sindacati Territoriali;
- Coordinamenti Regionali;
- Struttura Nazionale.

Art. 6

Il GAU

L'organismo di base della UILCEM e dei suoi Sindacati Territoriali è il GAU (Gruppo Aziendale UILCEM).

Esso si costituisce nei luoghi di lavoro dove è presente la UILCEM.

Art. 7

Compiti del GAU

Il GAU assolve ai seguenti compiti:

- a) provvede all'azione di proselitismo e di tesseramento nell'Azienda e cura la raccolta delle adesioni a mezzo delega;
- b) d'intesa con le Strutture Territoriali di categoria assicura la presenza del Sindacato attraverso gli iscritti in seno agli organismi aziendali;
- c) identifica le istanze dei Lavoratori in sede aziendale tramite i propri rappresentanti e propone i problemi emersi alle strutture competenti per la contrattazione ai diversi livelli;
- d) cura l'azione di propaganda nell'azienda in collaborazione con il Sindacato Territoriale;
- e) provvede alla elezione dei delegati al Congresso Territoriale nel rispetto del regolamento congressuale;

- f) provvede, di concerto con la Segreteria Territoriale della UILCEM, alla individuazione dei candidati e alla elezione della RSU, dei RLS, e dei delegati al CAE;
- g) esercita, attraverso i propri membri nella RSU, in accordo con la UILCEM Territoriale e in conformità delle norme contenute negli specifici contratti collettivi di lavoro, la contrattazione aziendale;
- h) amministra i permessi sindacali aziendali.

Art. 8
Organi del GAU

Gli organi del GAU sono:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea;
- la Segreteria eletta dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea degli iscritti nella prima seduta stabilisce il numero dei componenti gli organismi. Del Comitato Direttivo del GAU fanno parte di diritto i delegati della UILCEM eletti nella RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), nei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e nel CAE (Comitati Aziendali Europei).

Art. 9
I Sindacati Territoriali di Categoria

Gli organi del Sindacato Territoriale sono:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo (nelle realtà territoriali di grande dimensioni);
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 10
Sindacato Territoriale

Il Sindacato Territoriale di Categoria UILCEM dirige, in linea con gli orientamenti espressi dai livelli superiori la politica Sindacale della categoria, la propaganda ed il proselitismo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale.

Art. 11
Congresso del Sindacato Territoriale

Il massimo organo del Sindacato Territoriale è il Congresso di Categoria che deve avere luogo in preparazione del Congresso della UILCEM Nazionale.

Art. 12
Scopi del Congresso del Sindacato Territoriale

Gli scopi del Congresso Territoriale sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente;
- b) valutare le iniziative e le azioni future del Sindacato di Categoria nell'ambito della propria circoscrizione territoriale e le proposte di emendamento da presentare alle successive istanze congressuali;
- c) esaminare il rendiconto della gestione politica, organizzativa, economica e finanziaria dell'Organizzazione;
- d) eleggere il Comitato Direttivo, i Revisori dei Conti, i delegati alle istanze congressuali di competenza (Nazionale di Categoria, Provinciale Confederale, Regionale Confederale), secondo i regolamenti congressuali appositamente emanati dalle rispettive strutture organizzative;

- e) eleggere i membri del Coordinamento Regionale di spettanza al territorio, in proporzione degli iscritti, tenendo conto della presenza dei comparti sul territorio e secondo il regolamento congressuale appositamente emanato dal Comitato Centrale. Il Segretario Responsabile del Territorio è membro di diritto del Coordinamento Regionale.
- f) approvare la risoluzione finale su proposta dell'apposita commissione.

Art. 13

Partecipazione al Congresso del Sindacato Territoriale

Hanno diritto di partecipare al Congresso Territoriale:

- con diritto di voto, tutti i delegati regolarmente eletti nelle Assemblee dei GAU e in ambito territoriale;
- senza diritto di voto, i membri degli organismi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati;
- la Segreteria del Coordinamento Regionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Comitato Direttivo Territoriale - Composizione

Il Congresso in seduta plenaria stabilisce, sulla base del Regolamento Congressuale Nazionale, il numero dei componenti il Comitato Direttivo e procede alla loro elezione secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Congressuale.

La composizione del Comitato Direttivo deve garantire la massima partecipazione e rappresentatività degli iscritti alla vita del Sindacato ed a tal fine si terrà conto dei comparti produttivi presenti sul territorio.

Art. 15

Comitato Direttivo Territoriale - Compiti e funzioni

Il Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale è l'organo di Direzione tra un Congresso e l'altro.

Imposta l'azione sindacale generale in linea con gli orientamenti stabiliti nel Coordinamento Regionale e delle linee d'indirizzo espressi dal Congresso Territoriale e Nazionale della UILCEM.

Elegge nel suo seno, con votazioni distinte, il Segretario Responsabile e i membri della Segreteria.

Elegge il Tesoriere.

Elegge, nelle realtà territoriali di grandi dimensioni, il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce, ordinariamente, tre volte l'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei propri componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a cinque giorni.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno il 51% dei suoi membri effettivi e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti nel presente Statuto.

Amministra il patrimonio sociale, approva il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo di spesa.

Approva, in accordo con le strutture GAU, le liste dei candidati per la elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e dei rappresentanti dei lavoratori nei Comitati Aziendali Europei (CAE).

Provvede in conformità delle norme contenute negli specifici contratti collettivi di lavoro, in concorso con il GAU e la RSU, alla contrattazione aziendale.

Garantisce la corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro in tutte le aziende che operano nell'ambito della propria circoscrizione.

Assume, a maggioranza qualificata dei presenti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti i cui comportamenti sono in contrasto con le norme del presente Statuto.

Per i casi più gravi che comportino il provvedimento di sospensione e/o di espulsione propone alla Direzione Nazionale il relativo provvedimento.

I componenti il Comitato Direttivo che non partecipano senza giustificato motivo per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dai membri cooptati.

Art.16

Comitato Esecutivo

Nelle realtà territoriali di grandi dimensioni, al fine di snellire il processo decisionale e la gestione della struttura, è facoltà del Comitato Direttivo costituire nel suo seno il Comitato Esecutivo come organismo intermedio tra il Comitato Direttivo e la Segreteria Territoriale.

Il Comitato Direttivo, con propria delibera stabilisce il numero dei componenti, le materie delegate, i compiti e le funzioni.

Art. 17

La Segreteria

La Segreteria del Sindacato Territoriale è composta da un numero di membri variabile, e comunque non inferiore a tre, in relazione al numero dei componenti il Direttivo Territoriale e tenendo conto dei comparti produttivi presenti sul territorio.

Essa provvede alla esecuzione delle decisioni assunte negli Organismi Nazionali, nel Coordinamento Regionale, nel Comitato Direttivo Territoriale e nel Comitato Esecutivo ove previsto.

La Segreteria sottopone all'esame e alla approvazione del Comitato Direttivo i temi e le questioni sulle quali è richiesta l'approvazione dell'organo dirigente.

La Segreteria è responsabile della preparazione dei rendiconti finanziari, consuntivo e preventivo, nonché della loro presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comitato Direttivo Territoriale per l'approvazione e il successivo invio alla Struttura Nazionale ed al Coordinamento Regionale competente.

La Segreteria Territoriale è composta dal Segretario Generale e dai membri di Segreteria eletti dal Comitato Direttivo. Essa opera come organo collegiale e risponde agli organi statutari della UILCEM.

La Segreteria provvede alla distribuzione degli incarichi al proprio interno

Il Segretario Generale e i membri della Segreteria Territoriale, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano con autonomia le funzioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in armonia con i criteri direttivi generali disposti dagli Organi Nazionali;

Ogni membro della Segreteria Territoriale ha diritto di partecipare alle riunioni dei GAU del proprio territorio e prendervi la parola.

Art.18

Il Segretario Generale del Sindacato Territoriale

Il Segretario Generale, eletto dal Comitato Direttivo Territoriale, coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la Struttura Territoriale di fronte a terzi e in giudizio per le obbligazioni da questa assunte.

Art. 19

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della regolarità della contabilità e degli atti amministrativi, firma congiuntamente al Segretario Generale del Sindacato Territoriale, o alla persona da esso indicata, tutte le operazioni di trattenuta sui conti correnti bancari o postali intestati all'Organizzazione.

Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni della Segreteria Territoriale.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di 3 ad un massimo di cinque membri effettivi e da altrettanti supplenti eletti dal Congresso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti procederà, al suo interno, alla nomina del Presidente il quale parteciperà, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Collegio provvede almeno ogni sei mesi al controllo dei libri contabili e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale che dovrà poi essere inviato al Coordinamento Regionale ed alla Segreteria Nazionale della UILCEM.

Il Collegio presenterà, altresì, al Congresso una relazione sull'attività amministrativa del Sindacato tra un Congresso e l'altro.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Territoriale.

Art. 21

Incarichi dei membri degli Organi Territoriali

Gli incarichi ricoperti per lo svolgimento delle funzioni all'interno degli organi che costituiscono il Sindacato Territoriale, non sono in alcun modo assimilabili ad un rapporto d'impiego.

Art. 22

Coordinamento Regionale

Il Coordinamento è la Struttura Organizzativa che riunisce le rappresentanze sindacali territoriali della Regione e ne costituisce la sintesi unitaria.

I suoi organi sono:

il Coordinamento Regionale, costituito dai membri eletti dai Congressi Territoriali;

il Segretario Responsabile eletto dal Coordinamento;

i componenti di Segreteria eletti, su proposta del Segretario Responsabile, dal Coordinamento;

il Tesoriere eletto dal Coordinamento;

i Revisori dei Conti eletti dal Coordinamento.

Il Segretario Responsabile, eletto dal Coordinamento, coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la struttura regionale di fronte a terzi e in giudizio per le obbligazioni da questa assunte.

Art. 23

Composizione del Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale di Categoria è composto da un numero di membri variabile a seconda della presenza sindacale organizzata nella Regione. Il numero dei membri per ogni Coordinamento Regionale viene stabilito dal Comitato Centrale congiuntamente al Regolamento Congressuale. I componenti il Coordinamento Regionale saranno espressi dai Congressi delle Strutture Territoriali in misura proporzionale al numero degli iscritti presenti nei territori interessati, tenendo conto dei comparti produttivi presenti sul territorio, compresi i Segretari Responsabili dei Sindacati Territoriali che ne sono membri di diritto.

Art. 24

Sede del Coordinamento Regionale

La sede del Coordinamento Regionale è di norma il Capoluogo di Regione.

Art. 25

Compiti del Coordinamento Regionale

Tale organismo svolge i seguenti compiti:

- a) eleggere tra i suoi membri il Segretario Responsabile del Coordinamento Regionale, il Tesoriere ed i Segretari Coordinatori;
- b) nominare i Revisori dei Conti;
- c) rappresentare con delega piena la UILCEM ai tavoli negoziali e di confronto con le imprese e le istituzioni, per quanto di competenza regionale;
- d) assistere le Strutture Territoriali nella contrattazione di secondo livello;
- e) promuovere, in concorso con gli altri livelli dell'Organizzazione, il proselitismo e le iniziative utili a diffondere il pensiero e le politiche della UILCEM;
- f) coordinare, anche convocando riunioni periodiche delle Segreterie Territoriali, le politiche generali e rivendicative sul territorio della Regione;
- g) gestire e distribuire i flussi di informazione di competenza regionale;
- h) coordinare ed orientare le politiche organizzative delle Strutture Territoriali, in conformità alle indicazioni della UILCEM Nazionale.

Art. 26

Segreteria del Coordinamento Regionale

Il Segretario Responsabile del Coordinamento Regionale convoca il Coordinamento almeno una volta ogni quattro mesi e le Segreterie dei Sindacati Territoriali della Regione in forma congiunta almeno due volte l'anno.

La Segreteria del Coordinamento Regionale conferisce le deleghe ai Segretari Coordinatori e ne coordina l'attività.

L'incarico di Segretario Responsabile e di Segretario Coordinatore è compatibile con la carica di Segretario Territoriale di Categoria.

La Segreteria è composta da un numero di componenti variabili e comunque non inferiore a tre, in relazione al numero dei componenti il Coordinamento Regionale e tenendo conto dei comparti produttivi presenti sul territorio.

Art. 27

Gli Organi Nazionali

Gli Organi Nazionali della UILCEM sono:

- a) il Congresso;
- b) il Comitato Centrale;
- c) la Conferenza Organizzativa;
- d) l'Assemblea Nazionale;
- e) la Direzione;
- f) la Segreteria;
- g) il Tesoriere;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 28

Il Congresso Nazionale: Compiti

Il Congresso Nazionale è il massimo organo direttivo della UILCEM cui spettano poteri deliberativi.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare il rendiconto politico, organizzativo, economico e finanziario dell'Organizzazione;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire la Categoria;
- c) eleggere il Comitato Centrale;
- d) eleggere l'Assemblea Nazionale;
- e) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- f) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

- h) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL;
- i) approvare la risoluzione finale.

Art. 29

Il Congresso Nazionale: convocazione

Il Congresso Nazionale deve essere convocato, ordinariamente, ogni quattro anni, ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da 2/3 dei membri del Comitato Centrale o da almeno 1/3 degli iscritti alla UILCEM.

Art.30

Il Congresso Nazionale: composizione

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali di Categoria.

Fanno parte di diritto del Congresso, senza diritto di voto ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti.

Art. 31

Il Congresso Nazionale: votazioni

Le votazioni del Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità stabilite dal Comitato Centrale della Unione Nazionale.

Art. 32

Congresso Nazionale: nomina delle Commissioni

Il Congresso è aperto da un componente il Comitato Centrale uscente, delegato dalla Segreteria Nazionale, che indice subito le elezioni della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri, prima di iniziare la discussione dell'Ordine del Giorno.

Art. 33

Il Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è l'organo di Direzione della UILCEM tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Art. 34

Compiti del Comitato Centrale

Sono suoi compiti particolari:

- a) stabilire le strategie più opportune per realizzare gli obiettivi indicati dal Congresso;
- b) convocare il Congresso Nazionale e fissarne le modalità di svolgimento;
- c) vigilare sull'attività delle organizzazioni periferiche cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) fissare le direttive generali dell'attività contrattuale;
- e) stabilire la ripartizione delle risorse ai diversi livelli dell'Organizzazione, impostare la previsione di spesa annuale;
- f) eleggere, nel suo seno con votazione separata, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, la Direzione e il Tesoriere;
- g) decidere sulle questioni di assetto organizzativo, salvo quelle di cui è fatto divieto nel presente Statuto;
- h) deliberare la misura annuale dei contributi sindacali;
- i) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Comitato Centrale può delegare alla Direzione o in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti a norma dei commi precedenti.

Il Comitato Centrale, con decisione assunta a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, può cooptare al proprio interno, con voto consultivo, fino ad un massimo del 5%, dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.

Art. 35

Composizione del Comitato Centrale

Il Comitato Centrale della UILCEM è composto da 139 membri eletti dal Congresso.

Partecipano al Comitato Centrale con voto consultivo:

- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 36

Funzionalità del Comitato Centrale

Il Comitato Centrale si riunisce almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta la Direzione o la Segreteria Nazionale lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da 1/3 dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Centrale è convocato dalla Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a cinque giorni.

Le riunioni del Comitato Centrale sono validamente costituite quando è presente almeno il 50% più uno dei suoi membri effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti nel presente Statuto.

Art. 37

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale della UILCEM è composta da 270 membri eletti dal Congresso.

L'Assemblea Nazionale è l'organo preposto alla analisi ed alla verifica politica dell'azione della UILCEM nell'ambito degli indirizzi congressuali.

L'Assemblea Nazionale è inoltre la sede nella quale si prospettano le strategie sindacali dell'Organizzazione sui temi di interesse generale.

Essa si riunisce almeno una volta tra un Congresso e l'altro o quando ritenuto necessario su iniziativa della Segreteria Nazionale o della Direzione che ne fissa l'ordine del giorno dei lavori oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza qualificata del Comitato Centrale o 1/3 dell'Assemblea.

Art. 38

La Direzione

La Direzione è composta da 65 membri, comprendenti la Segreteria Nazionale, eletti dal Comitato Centrale tra i propri componenti.

La Direzione si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Nazionale o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dalla Segreteria Nazionale che fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni della Direzione sono valide quando sono presenti almeno il 50% più uno dei suoi membri.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

Partecipano alla Direzione con voto consultivo:

- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 39

Compiti della Direzione

La Direzione è l'organo di gestione nonché di attuazione dei deliberati del Comitato Centrale. Sono suoi compiti particolari:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Comitato Centrale;
- c) adottare i provvedimenti necessari a tutela dell'immagine della UILCEM e nei casi di gravi violazioni delle norme del presente Statuto;
- d) deliberare, su proposta della Segreteria Nazionale, sulla situazione dei servizi della Unione di Categoria;
- e) vigilare sulla attività delle strutture dell'Organizzazione cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f) amministrare il patrimonio sociale della UILCEM; approvare i bilanci preventivo, consuntivo e i rendiconti finanziari;
- g) decidere, su proposta della Segreteria Nazionale, l'azione disciplinare verso gli iscritti e le strutture;
- h) procedere, su proposta della Segreteria Nazionale, alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati degli Organi della UILCEM, e delle norme del presente statuto, nonché delle regole di corretta gestione politico-amministrativa deliberando, se necessario, lo scioglimento degli organismi inadempienti, la nomina del commissario straordinario o nominando dei commissari ad acta per rimuovere gli inadempimenti amministrativi e/o organizzativi;
- i) ogni membro della Direzione ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso dell'Organizzazione.
- l) i membri della Direzione che non partecipano senza giustificato motivo per due riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Comitato Centrale.

Art. 40

La Segreteria

La Segreteria è l'organo esecutivo della UILCEM.

Essa provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato Centrale e della Direzione, assicura la gestione quotidiana dell'attività della UILCEM e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, mantiene contatti permanenti con il Coordinamento Regionale e con i Sindacati Territoriali.

La Segreteria sottopone all'esame della Direzione e del Comitato Centrale i problemi di loro competenza.

La Segreteria ha la responsabilità e provvede al funzionamento di tutti i servizi della Unione di Categoria e delle commissioni di lavoro e ne coordina l'attività secondo le norme stabilite dalla Direzione e dal Comitato Centrale.

Ogni Segretario Nazionale, nell'ambito dei propri incarichi, potrà essere coadiuvato da uno o più Funzionari.

La Segreteria provvede altresì alla preparazione e alla elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare di norma entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione Nazionale.

La Segreteria è composta dal Segretario Generale e da un numero variabile di Segretari Nazionali eletti dal Comitato Centrale, comunque non inferiore complessivamente a tre.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Comitato Centrale ed alla Direzione Nazionale; provvede alla distribuzione, al proprio interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria - è individuale.

Ogni membro della Segreteria Nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

Art. 41

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dal Comitato Centrale, coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la UILCEM di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 42

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della regolarità della contabilità e degli atti amministrativi, firma congiuntamente al Segretario Generale, o alla persona da esso indicata, tutte le operazioni di trattenuta sui conti correnti bancari o postali intestati all'Organizzazione.

Partecipa con voto consultivo alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art. 43

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti eletti dal Congresso in seduta plenaria.

Il Collegio dei Probiviri procederà al suo interno alla nomina di un Presidente il quale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Centrale e della Direzione.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono rivestire cariche direttive ed esecutive negli organismi Nazionali, né essere Segretari Responsabili o membri di Segreteria delle Strutture UILCEM.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro il termine di 15 giorni a verso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Centrale della Unione Nazionale e dagli organismi direttivi dei Sindacati Territoriali.

La decisione del Collegio dei Probiviri deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 44

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti eletti dal Congresso in seduta plenaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti procederà, al suo interno, alla nomina del Presidente, il quale parteciperà con voto consultivo alle riunioni del Comitato Centrale e della Direzione.

I membri del Collegio non possono rivestire cariche esecutive negli organismi della Unione Nazionale, né essere Segretari Responsabili delle Strutture Territoriali della UILCEM.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare il bilancio annuale della UILCEM e la regolarità di tutte le spese proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando eventuali deficienze. Il relativo verbale dovrà essere inviato anche alla Confederazione.

Il Collegio presenterà altresì, al Congresso una relazione sui bilanci amministrativi e finanziari della UILCEM del periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 45

La Conferenza Organizzativa della Categoria

Il Comitato Centrale della UILCEM, nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro, potrà convocare la Conferenza Organizzativa dell'Unione Nazionale di Categoria come momento

consultivo e di orientamento delle politiche generali e settoriali dell'Organizzazione e ne fisserà l'Ordine del Giorno ed il relativo Regolamento.

Art. 46

Coordinamenti Nazionali di Complesso

La Direzione Nazionale potrà decidere la costituzione di Coordinamenti Nazionali dei GAU funzionanti in aziende facenti parte di una medesima società ne preparerà apposita regolamentazione.

Art. 47

Cooptazioni

I Comitati Direttivi dei Sindacati Territoriali e il Comitato Centrale della Unione Nazionale, possono cooptare nel proprio seno e negli Organismi esecutivi di loro emanazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 e fino ad un massimo del 5% dei componenti tali organi, dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.

PARTE TERZA NORME GENERALI

Art. 48

Decadenza dagli incarichi

Si intendono decaduti dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari livelli quei membri nei confronti dei quali siano stati presi i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto. Si intendono inoltre automaticamente decaduti anche quei membri che per due volte consecutive senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni degli organismi statutari o che non rinnovino la tessera di iscrizione al Sindacato.

Art. 49

Agibilità sindacale

I distacchi aziendali retribuiti, il monte ore dei permessi nazionali, sono amministrati dalla Segreteria Nazionale che ne riferisce alla Direzione.

L'attribuzione del distacco sindacale dovrà assicurare prioritariamente l'agibilità a tempo pieno: della Segreteria Nazionale; del Segretario Responsabile del Coordinamento Regionale; del Segretario Responsabile del Sindacato Territoriale.

Art. 50

Rapporti di impiego

L'elezione a membro di organi Direttivi od Esecutivi non stabilisce di per se rapporto di impiego con la UILCEM a qualsiasi livello.

Qualora per un membro di organismo a qualsiasi livello si determinasse dopo la sua nomina l'insorgere di un rapporto di impiego con la UILCEM, il rapporto stesso decorrerebbe dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a membro di organi direttivi od esecutivi.

Art. 51

Verifica delle presenze nelle riunioni degli Organismi

Per ogni riunione degli organismi: Segreteria, Comitato Direttivo, Comitato Esecutivo, Coordinamento Regionale, Direzione, Comitato Centrale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti dei su detti organismi sono tenuti, prima dell'inizio della

riunione, a firmare il registro delle presenze, in cui è indicato il luogo, la data e l'ora d'inizio dei lavori.

Copia del foglio originale con le firme dei partecipanti, comprovante le presenze alla riunione, dovrà essere allegato agli atti deliberati dalla struttura, pena la nullità degli atti stessi.

Art. 52

Modalità di votazione negli Organismi Direttivi

Nei Comitati Direttivi dei GAU, nei Comitati Direttivi Territoriali, nei Coordinamenti Regionali, nella Direzione Nazionale, nel Comitato Centrale o in altri organismi direttivi della UILCEM le votazioni vengono effettuate per voto palese, tramite alzata di mano, salvo che almeno 1/3 dei membri dell'organismo richieda il voto segreto.

Nelle Assemblee precongressuali e nei diversi livelli congressuali le votazioni si svolgeranno secondo il regolamento congressuale che, di volta in volta, verrà predisposto dal Comitato Centrale dell'Unione Nazionale.

PARTE QUARTA RAPPORTI CON LE STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 53

Rapporti all'interno dell'Organizzazione

Tutte le Strutture della UILCEM sono organismi finanziariamente e amministrativamente autonomi che rispondono direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario Generale pro-tempore come previsto negli art. 18 e 22 del presente Statuto.

Le Strutture della UILCEM o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o, in specie, per il fatto dell'adesione o della dipendenza politica dalla Unione Nazionale di Categoria, chiedere di essere sollevate dalle stesse o di trasferirle ad altre Strutture della UILCEM o della UIL.

La Unione Nazionale può predisporre, sui Sindacati Territoriali, controlli di natura amministrativa per verificare la corretta tenuta dei conti e la regolarità delle comunicazioni amministrative.

Tale attività, come quella di disporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore dei Sindacati Territoriali, costituiscono normale forma di assistenza propria della Unione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.

Nei casi di cui all'art. 62 spetta alla Segreteria Nazionale, dietro ratifica della Direzione, emanare direttive nei confronti di terzi.

Art. 54

Obbligo della Contribuzione

Tutti gli iscritti della UILCEM sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali in base alle norme fissate dal Comitato Centrale della UILCEM di anno in anno.

Gli iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

La qualità di socio, la quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota non è rivalutabile.

Art. 55

Tesseramento e Quote Associative – Versamenti

La riscossione dei contributi e delle quote associative può essere accentrata, presso la Struttura Nazionale o decentrata presso le Strutture dei Sindacati Territoriali e deve avvenire mediante la istituzione di depositi bancari o postali intestati rispettivamente alla UILCEM

Nazionale nel caso di contribuzione accentrata e ai Sindacati Territoriali nei casi di contribuzione decentrata.

Tutte le operazioni di traenza sui depositi bancari o postali si effettueranno con firme abbinata del Segretario Generale o Segretario Responsabile e del Tesoriere.

Il Comitato Centrale può istituire con propria delibera nuovi criteri per la riscossione dei contributi associativi. Il costo della tessera e la ripartizione delle quote viene decisa dal Comitato Centrale della Unione Nazionale attraverso apposita delibera.

Art. 56

Contributi Straordinari

L'Unione Nazionale, su delibera di 4/5 del proprio Comitato Centrale, può fissare (caso per caso) contributi straordinari aggiuntivi alle quote associative a carico dei Sindacati Territoriali.

Art. 57

Rendiconti – Preventivi di Spesa

I Sindacati Territoriali e i Coordinamenti Regionali debbono presentare, entro il primo trimestre di ogni anno, rispettivamente al proprio Comitato Direttivo ed al Coordinamento, per l'approvazione, il rendiconto annuale consuntivo e il preventivo di spesa verificati dal proprio Collegio dei Revisori dei Conti, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla Confederazione.

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo di spesa per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, dei conti correnti e/o di depositi comunque accesi o intestati alla Struttura presso la Unione Nazionale di Categoria. Copia di detti rendiconti dei Sindacati Territoriali sarà inviata al Coordinamento Regionale competente. Tali rendiconti saranno tenuti presso le strutture di specifico interesse a disposizione delle Strutture Territoriali UIL.

La Unione Nazionale di Categoria deve, a sua volta, presentare nel primo trimestre di ogni anno alla Direzione Nazionale il rendiconto annuale consuntivo ed il preventivo di spesa verificati dal proprio Collegio dei Revisori dei Conti, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla Confederazione.

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo di spesa per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, dei conti correnti e/o di deposito comunque accesi o intestati alla Struttura presso la Confederazione.

Art. 58

Stampa della Unione Nazionale di Categoria

Ogni iniziativa riguardante la stampa ufficiale della Categoria, è demandato alla Direzione Nazionale.

PARTE QUINTA ISCRITTI E NORME DISCIPLINARI

Art. 59

Adesione alla UILCEM

Possono essere iscritti alla UILCEM tutti i lavoratori che prestano la loro opera in aziende produttrici:

1. Chimica industriale e Farmaceutica;
2. Gomma, Cavi e Plastica;
3. Vetro, Lampade e Cinescopi;
4. Concia;

5. Ceramica , Piastrelle e Affini;
6. Industria Mineraria;
7. Aziende distributrici di Gas e/o Acqua;
8. Petrolio;
9. Metano e Gas liquefatti;
10. Energia Elettrica;
11. Perforazione e Montaggi;
12. Ingegneria e Servizi;
13. Industrie Diverse.

L'iscrizione si realizza con la sottoscrizione della delega alla UILCEM e il ritiro della tessera. Il lavoratore con l'adesione alla UILCEM accetta le norme del presente Statuto e si impegna a sostenere la linea politica della categoria e della UIL. Possono essere iscritti alla UILCEM anche i dipendenti della UIL e della UILCEM, i lavoratori in Mobilità ed i collaboratori UILCEM, in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Art. 60

Disciplina degli Iscritti

I provvedimenti disciplinari di ammonimento, sospensione ed eventuali proposte di espulsione di un iscritto, o dirigente sindacale resosi colpevole di infrazione di natura politico-sindacale, sono presi dai rispettivi organi di competenza: Direttivo Territoriale, Direzione Nazionale, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

E' ammesso il ricorso entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri, per il solo accertamento del fatto ed all'organismo superiore entro 30 giorni per appello contro le decisioni prese.

Le eventuali proposte di espulsione saranno valutate dalla Direzione Nazionale UILCEM che provvederà ad inoltrarle alla Direzione Nazionale Confederale.

Le infrazioni disciplinari di ordine morale sono di competenza del Collegio dei Probiviri che decide su richiesta della Direzione.

In attesa della decisione del Collegio dei Probiviri di cui al comma precedente, l'iscritto può essere sospeso da ogni incarico.

Art. 61

Intervento

L'intervento nei confronti dei Sindacati Territoriali viene svolto dalla UILCEM Nazionale quando si verificano i seguenti casi:

- a) inefficienza di un organismo dirigente;
- b) incapacità di esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli organi statuari, capace di provocare disorientamento e disgregazione, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- d) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statuarie;
- e) gravi irregolarità amministrative recanti danno all'Organizzazione;
- f) mancato pagamento alla Unione Nazionale dei contributi previsti.

In caso di gestione commissariale la Direzione Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, provvede, previa contestazione delle irregolarità di cui al comma precedente, alla nomina di un Commissario ad acta o di un Commissario straordinario.

Le decisioni vengono assunte dalla Segreteria Nazionale e sottoposte alla ratifica della Direzione che decide a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Il commissario ad acta interviene su mandato specifico e si rapporta con gli organismi direttivi delle strutture interessate.

Il Commissario Straordinario assume ed esercita tutte le funzioni politiche ed amministrative e di rappresentanza di competenza della struttura interessata.

Il Commissario non può essere scelto, di norma, tra i nominativi dei lavoratori iscritti alla UILCEM residenti nel Territorio interessato.

Relativamente ai Sindacati Territoriali e ai Coordinamenti Regionali l'intervento ed il provvedimento di cui sopra, prima di essere attuati, debbono essere portati a conoscenza dell'Unione Regionale, o della Camera Sindacale Territoriale sulla base delle norme eventualmente emanate dalla Confederazione.

La gestione straordinaria non può superare di norma i sei mesi, entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso della Struttura.

In caso di mancato funzionamento degli organismi di un Struttura Territoriale è riconosciuta alla Segreteria Nazionale la facoltà di intervento per la convocazione dell'organismo deliberante della Struttura stessa.

PARTE SESTA AUTONOMIA – INCOMPATIBILITA'

Art. 62

Rispetto delle norme statutarie

Tutti gli aderenti alla UILCEM, ricoprono essi cariche direttive o meno, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi dell'Unione di Categoria.

Art. 63

Autonomia della Unione Nazionale

Per garantire la propria autonomia, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, nella UILCEM:

- a) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Organizzazione;
- b) nei Congressi e nelle elezioni degli organismi periferici e centrali verranno applicati i regolamenti all'uopo emanati dalla Unione Nazionale, salvaguardando ovviamente i diritti di rappresentanza di eventuali minoranze espresse in tesi congressuali;
- c) le organizzazioni aderenti alla UILCEM devono aver sede presso le Camere Sindacali Territoriali e loro Uffici Periferici, od in sedi di proprietà od in regime di affitto, e non possono comunque operare presso le sedi di qualsiasi partito politico;
- d) non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente.

Art. 64

Incompatibilità

Sono applicati, per i titolari di un incarico direttivo o esecutivo della UILCEM, tutti quei livelli di incompatibilità, interna ed esterna, previsti dallo Statuto della UIL Confederale.

PARTE SETTIMA VALIDITÀ E MODIFICHE DELLE NORME STATUTARIE

Art. 65

Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica formulate dalla Segreteria Nazionale o da altri organi direttivi della UILCEM, dovranno pervenire ai Sindacati Territoriali almeno 30 giorni prima del Congresso.

Art. 66

Applicabilità dello Statuto della UIL

Le situazioni non previste nel presente Statuto sono regolate dallo Statuto Confederale della UIL per quanto applicabile.

Le norme contenute nel presente Statuto che dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nello Statuto della UIL dovranno essere armonizzate dal Comitato Centrale della UILCEM.

PARTE OTTAVA NORME FINALI

Art. 67

Avanzi di Gestione

E' fatto assoluto divieto la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della UILCEM salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 68

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa il patrimonio della UILCEM sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui art. 3 comma 190, Legge 662 del 23/12/1996.